



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooooooo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA
TATUATORE E PIERCING

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale

n° 19 del 19.09.2018

INDICE

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

ARTICOLO 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione– attribuzione delle funzioni

ARTICOLO 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

ARTICOLO 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

ARTICOLO 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

ARTICOLO 6 - Disposizioni comuni

ARTICOLO 7 - Modalità di esercizio dell'attività

ARTICOLO 8 - Attività didattiche.

ARTICOLO 9 - (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)

ARTICOLO 10 - (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

ARTICOLO 11 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

ARTICOLO 12 - Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

ARTICOLO 13 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede

ARTICOLO 14 - Iter successivo all'invio della SCIA

ARTICOLO 15 - Subingresso

ARTICOLO 16 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

ARTICOLO 17 - Affitto di poltrona /cabina

ARTICOLO 18 - Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina

ARTICOLO 19 - Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina

ARTICOLO 20 - (Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività)

ARTICOLO 21 - (Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina)

ARTICOLO 22 - Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing

ARTICOLO 23 - (Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività)

ARTICOLO 24 - (Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

ARTICOLO 25 - (Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

ARTICOLO 26 - (Vigilanza)

ARTICOLO 27 - (Sanzioni)

ARTICOLO 28 - (Abrogazione ed entrata in vigore)

ARTICOLO 1 - Oggetto del Regolamento

1. **L'attività professionale di acconciatore**, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio ed il trattamento estetico della barba, ed ogni altro servizio inerente o complementare.

2. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

3. Le fonti normative che disciplinano l'attività di acconciatore sono la Legge 17 agosto 2005 n. 174, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, la Legge 29 ottobre 1984 n. 735 nelle parti compatibili con la Legge n. 174/2005, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento.

4. **L'attività di barbiere**, trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile, consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico ed in servizi tradizionalmente complementari. E' attività destinata a confluire all'interno della figura professionale dell'acconciatore come previsto dall'art. 6 della Legge n. 174/05

5. **L'attività di estetista** comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, previsti dalla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e s.m.i e dai relativi decreti ministeriali attuativi **vigenti DM110/2011 e DM 206/2015**, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici conformi alle norme comunitarie vigenti.

6. Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni a finalità di carattere terapeutico.

7. L'attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

a) attività di abbronzatura o "solarium", consistente nell'effettuazione di trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;

b) attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico, quelle inerenti al miglioramento delle caratteristiche estetiche del corpo;

c) attività di "disegno epidermico o trucco semi-permanente". **TRATTASI DI un tatuaggio a tutti gli effetti e pertanto tale attività è subordinato al corso di cui alla deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016**, consistente in trattamenti duraturi ma non permanenti sul viso o su altre parti del corpo al fine di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti;

d) mansione di onicotecnico consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, nonché le disposizioni del presente regolamento, con esclusione dei soggetti riconducibili alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013.

8. Con il termine di **"tatuatore"** si designa l'attività di procedure eseguite sulla superficie del corpo umano atte a formare disegni o figure indelebili, ottenuti anche, ma non solo, con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi e taglienti.

9. Con il termine di **"applicatore di piercing"** si designa l'attività di inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo umano.

10. L'attività di tatuaggio e di piercing è disciplinata dall'Art. 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7. convertito in legge 2 aprile 2007, n. 40, L.R. 1/2009 art. 23 (Testo Unico sull'artigianato) e dal

Decreto del Presidente della Giunta Piemonte n. 46 del 22.5.2003 (allegati A B C D E) recante Prime indicazioni tecnico-sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing.

11. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di avvio e modifica delle suddette attività nel rispetto del D.P.R. n. 160/2010, del D.Lgs n. 59/2010, del D.Lgs. n. 147/2012 e della Legge n.241/1990 e s.m.i..

ARTICOLO 2 - Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista. Soppressione– attribuzione delle funzioni

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 2/bis della Legge 14.2.1963, n. 161, come modificata dalla Legge 23.12.1970, n.1142, viene soppressa ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267. Le relative funzioni, pertanto, sono attribuite all'Ufficio commercio.

2. Il Comune può convocare riunioni con Associazioni di categoria e Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative per una verifica delle problematiche generali della categoria, quali: orari, festività, etc.

ARTICOLO 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di acconciatore

1. L'attività di acconciatore, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 174/2005.

2. L'abilitazione professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

a. l'interessato è in possesso di un certificato di abilitazione consistente nel riconoscimento della qualifica professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Piemonte o da altra

Pubblica Amministrazione competente;

b. l'interessato è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o

Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico);

c. l'interessato è stato titolare di un esercizio di barbiere, parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;

d. l'interessato ha prestato la propria opera in qualità di lavoratore dipendente qualificato (inquadramento almeno al 3° livello del CCNL di settore), lavoratore con contratto di formazione e lavoro, titolare o socio prestatore d'opera, collaboratore familiare, associato in partecipazione, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963;

e. l'interessato ha svolto attività di apprendistato per il periodo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di un titolo di studio post scuola dell'obbligo) ed è stato qualificato acconciatore. Il requisito può essere fatto valere solo da chi ha completato il percorso lavorativo entro il 13 settembre 2012 e ciò a causa dell'abrogazione dell'art. 2 della Legge n. 161/1963.

3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal direttore tecnico;

- in caso di impresa societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
4. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

ARTICOLO 4 - Requisiti per l'esercizio dell'attività di estetista

1. L'attività di estetista, ovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice Antimafia (D.Lgs. n. 159/2011) e al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.
2. La **qualificazione** professionale è riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. è in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Piemonte o da altra pubblica amministrazione competente;
 - b. è in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di riqualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);
 - c. è stato titolare, socio o responsabile tecnico di una impresa di estetica o di un mestiere affine per due anni entro il 20/01/1990;
 - d. è stato dipendente di imprese di estetista o svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.
3. L'abilitazione professionale deve essere posseduta:
 - in caso di impresa individuale: dal titolare dell'impresa o dal responsabile tecnico;
 - in caso di impresa in forma societaria: da uno dei soci oppure dal Direttore tecnico
 - In caso di percorsi formativi svolti fuori dall'Italia in uno Stato membro dell'UE, si applica la disciplina prevista dal D.lgs. n. 206 del 2007.

ARTICOLO 5 - Requisiti e modalità di esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing

1. L'attività di tatuaggio e piercing è subordinata al possesso dei requisiti morali previsti dal Codice antimafia (d.lgs 159/2011) e dell'attestato di partecipazione al corso formativo per gli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente di cui alla deliberazione n. 20-3738 del 27 luglio 2016 avente ad oggetto "Disciplina regionale dei corsi di formazione sui rischi sanitari delle attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente". La Deliberazione prevede un percorso formativo obbligatorio sia per quanti già eseguono prestazioni di tatuaggio, piercing e trucco permanente (in via esclusiva o complementari ad altre attività), sia per coloro che intendono avviare tali attività.
2. L'operatore deve dichiarare al SUAP il possesso dell'attestato di partecipazione al corso formativo per gli operatori che svolgono attività di tatuaggio, piercing e trucco permanente, per i quali la Regione Piemonte ha definito un percorso formativo di 94 ore. La formazione degli operatori che svolgono attività di tatuaggio e piercing è considerata elemento essenziale per garantire la corretta applicazione delle indicazioni sanitarie contenute nella delibera stessa. Saranno considerati idonei i corsi formativi disciplinati da altre Regioni **per i quali la Regione Piemonte ha riconosciuto l'equipollenza.**

3. È fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, oppure ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale, se l'utente è minorenne, tutte le informazioni utili sulle modalità di esecuzione e sui rischi connessi allo specifico trattamento richiesto.

4. L'attività di tatuaggio e piercing deve essere eseguita in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni contenute nel D.P.G.R n. 46/2003: "Linee guida per l'esercizio di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza".

5. L'operatore deve acquisire il consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento. Qualora il soggetto che chiede l'intervento di tatuaggio e piercing sia di età inferiore ai 18 anni, deve essere acquisito il consenso di chi esercita la potestà genitoriale, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, che può essere effettuato anche su richiesta di minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

ARTICOLO 6 - Disposizioni comuni

1. Le attività di acconciatore ed estetista possono essere esercitate sia in forma di impresa individuale, sia di impresa societaria, commerciale o artigianale. L'impresa deve essere iscritta nel Registro delle Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane sussistendone i presupposti di legge.

2. Per ogni sede dell'impresa (sia impresa societaria che impresa individuale) dove viene esercitata l'attività deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale, il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività. Il responsabile tecnico è iscritto nel Repertorio delle notizie Economico Amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

3. Nel caso dei tatuatori e piercing, è necessario che sia presente il soggetto che abbia conseguito l'attestato di partecipazione ai corsi regionali di cui all'art. 5.

ARTICOLO 7 - Modalità di esercizio dell'attività

1. Le attività disciplinate dal presente regolamento possono essere esercitate:

a) in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o, se ubicati ai piani superiori di un edificio, con accesso sul pianerottolo delle scale;

b) presso il domicilio dell'esercente, a condizione che la parte destinata a civile abitazione garantisca i **requisiti igienico sanitari, di sicurezza, urbanistici ed edilizi previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento. Tale parte dovrà essere sia isolata mediante porta chiudibile a chiave ed il laboratorio dovrà avere a disposizione un servizio igienico proprio composto da bagno e antibagno e di una idonea sala d'attesa. Dovranno essere consentiti da parte dell'esercente, i controlli delle autorità competenti. Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via;**

c) oltre che nelle ipotesi ammesse dalle leggi nazionali (L. n. 174/2005 e L. n. 1/1990), nei casi in cui l'attività sia svolta secondo le modalità di cui alle lettere a) e b), è consentita anche l'esecuzione di prestazioni occasionali di acconciatore ed estetista presso la sede designata dal cliente.

2. E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.

3. Le attività oggetto del presente regolamento sono subordinate al possesso dei requisiti imposti dalle leggi richiamate dall'art.1 nonché alle altre disposizioni del presente regolamento anche se esercitate in

palestre, circoli privati, strutture ricettive, istituti di estetica medica, profumerie, erboristerie, farmacie e qualsiasi altro luogo pubblico o privato anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto.

4. Una stessa impresa (sia individuale che societaria) può essere titolare di più esercizi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento.

5. Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto dell'attività di acconciatore ed estetista nell'ambito dello stesso locale anche da parte di imprese diverse, senza separazioni particolari tra le zone adibite alle due attività.

6. Nell'esercizio può essere svolta congiuntamente all'attività di acconciatura e/o estetista anche quella di tatuaggio e piercing, nel rispetto delle disposizioni dei rispettivi regolamenti comunali e delle linee guida per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing di cui alla specifica normativa regionale.

7. Le attività oggetto presente regolamento non possono essere svolte in forma ambulante e di posteggio ad eccezione di prestazioni effettuate in occasione di manifestazioni temporanee (spettacoli, eventi, fiere e simili); dette prestazioni devono possedere carattere accessorio e finalità dimostrativa. In questi casi particolari non dovrà essere presentata alcuna S.C.I.A. ma dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3,4 e 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 8 - Attività didattiche.

1. Le attività soggette al presente Regolamento esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.).

2. L'esercizio dell'attività didattica di acconciatore e/o estetista è subordinato alle seguenti condizioni:

- abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- idoneità igienico-sanitaria dei locali dove sono svolte le esercitazioni e rispondenza degli stessi alle vigenti norme e prescrizioni in materia di edilizia ed urbanistica;
- divieto di effettuazione delle prestazioni in locali autorizzati all'esercizio di attività professionali. I locali destinati ad attività didattica potranno essere anche adiacenti a locali in cui si esercita l'attività professionale, ma dovranno essere separati da essi in modo assoluto (ingressi e servizi igienici indipendenti, assenza di passaggi interni fra i diversi settori di attività).

ARTICOLO 9 - (Superfici minime dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività)

1. Fermi restando i requisiti igienico – sanitari, per le autorizzazioni all'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti sono fissate le seguenti superfici minime dei locali da adibire all'esercizio delle attività, esclusi cioè i locali accessori (ingressi, servizi, ripostigli, sale di attesa, ecc.):

- a) Acconciatori mq. 10 per un solo posto di lavoro, mq. 4 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di Lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc.;
- b) Estetisti tatuatori/piercing mq. 14 per un solo posto di lavoro, mq. 6 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo; si definisce "posto di Lavoro" ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio ovvero poltrona/cabina/box/ecc.;

2. Qualora il locale sia diviso in cabine, ciascuna di queste deve avere una superficie non minore di 2,5 mq.

3. Per l'esercizio delle attività di estetista e dei mestieri affini, è necessaria la dotazione di idonea ed apposita sala d'attesa.

ARTICOLO 10 - (Idoneità igienico sanitaria dei locali, delle attrezzature impiegate, dei procedimenti tecnici usati e degli addetti)

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere i requisiti dimensionali igienici e impiantistici di seguito indicati:

- Altezza secondo normativa vigente in materia edilizia ed igiene del lavoro, di norma non inferiore a mt. 3 con possibilità di deroga per altezze inferiori da richiedersi preventivamente alla S.C. Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro dell'AslTO5;
- Per utilizzare locali interrati/seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato completamente fuori terra e una idonea superficie aero-illuminante), in presenza di lavoratori dipendenti, deve essere preventivamente acquisita, presso la S.C. Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'ASL TO5, deroga prevista dal D.lgs n. 81/2008. Devono comunque sussistere le seguenti condizioni: o separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità, che non deve superare il 75% nell'area/aria ambiente; o rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti; o impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico; o presenza di impianti di ventilazione forzata che garantiscano almeno 4 ricambi d'aria all'ora;
- Superficie aero-illuminante non deve essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento e comunque tale da garantire un idoneo microclima; in caso di rapporto di aerazione naturale insufficiente deve essere installato un impianto di ventilazione meccanica o di climatizzazione che preveda immissione di aria esterna ed estrazione, corredato da documentazione riportante le caratteristiche tecniche dell'impianto che deve essere conforme a quanto previsto dalla norma di riferimento UNI 10339.
- Servizi igienici interni all'edificio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e confort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia e se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, dotati di antibagno con porta. È possibile, in particolari casi (centro storico) utilizzare anche i servizi igienici esterni all'edificio, in comune con altre attività. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere rispondenti alle seguenti prescrizioni:
 - a) pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide ed impermeabili,
 - b) pareti ricoperte di piastrelle fino a mt 1,50,
 - c) dotati di lavandino all'interno e di tazza.

2. Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti, fino a un'altezza di mt.1,80, devono essere rivestiti da materiale lavabile ed impermeabili per consentire una efficace pulizia e sanificazione. I pavimenti devono avere superfici compatte e lavabili. Il termine "lavabile" deve essere inteso in senso "stretto" ovvero deve trattarsi di superfici che non possono subire alcuna alterazione o sfaldatura qualora vengano lavate con acqua e idoneo detergente e disinfettante. Deve essere presente un locale sala d'attesa in relazione all'attività che si intende svolgere.

3. Approvvigionamento idrico deve avvenire tramite pubblico acquedotto. In caso contrario è necessario il possesso di un certificato di analisi di potabilità dell'acqua erogata nell'esercizio.

4. Vi deve essere disponibilità di acqua calda e fredda. Le acque reflue, provenienti dalle attività oggetto del presente Regolamento, sono paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi della L.R. 13/90 e s.m.i, assimilabili a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi classificabili nella classe A, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R.. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura, sono ammessi nell'osservanza dei regolamenti emanati dall'ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.

5. Impianti tecnici e tecnologici (elettricità, gas, riscaldamento, ventilazione, ecc..) devono essere installati nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e devono essere corredati da dichiarazioni di conformità ex Legge n°46/90 o D.M. 37/08. L'impianto elettrico dei Centri di estetica e Centri Solarium deve sottostare

alla Norma CEI 64-8/7, Sezione 710 e nei casi previsti dotato di Progetto che deve essere allegato alla Dichiarazione di Conformità. Inoltre dovrà essere effettuata la denuncia dell'impianto di terra, ove prevista (D.lgs. n. 81/08);

6. Nei locali di lavoro i lavandini fissi vanno installati su parte piastrellata o di altra sostanza lavabile fino a mt.1,50 dal pavimento, sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0.30. I lavandini devono essere sifonati e dotati di idoneo sistema di smaltimento delle acque di rifiuto.

7.I lavatesta devono essere ad acqua corrente con dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature. Il taglio e l'acconciatura devono avvenire su capelli puliti. L'operatore è autorizzato a rifiutare il servizio su capelli non puliti.

8. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia ed una disinfezione: gli esercizi per l'attività di acconciatore debbono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile. Nel caso gli schienali siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o di asciugamani da cambiarsi per ogni persona.

9. Deve essere presente nell'esercizio un mezzo di comunicazione in caso di urgente soccorso medico (telefono con elenco numeri d'emergenza), nonché un armadietto contenente materiale per il primo soccorso.

10. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva e con sportelli, per quella pulita, nonché di recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori.

11.Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere cambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoranti.

12. Tutte le attrezzature utilizzate devono essere rispondenti alle vigenti normative.

13. L'identificazione degli apparecchi ad uso estetico ed il loro livello di sicurezza sono definiti dal D.M. 12 maggio 2011 n. 110 e suoi allegati, così come modificati dal D.M. 15 ottobre 2015 n. 206.

14. Per quanto concerne le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, nonché le modalità di esercizio e di applicazione e le cautele d'uso degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, occorre riferirsi alle schede tecnico-informative di cui all'allegato 2 al succitato D.M. 206/2015. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno essere corredati, prima del primo utilizzo, del relativo manuale di istruzioni, in lingua italiana, nonché della dichiarazione di conformità CE.

15. Deve essere disponibile un locale o zona spogliatoio.

16. Al titolare dell'attività spetta l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:

- l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con particolare riguardo alle mani e alle unghie ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- prima di iniziare ciascun servizio l'addetto deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata a temperatura superiore ai 60 °C;
- le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo abbondante lavaggio con acqua e sapone, devono essere disinfettati o sterilizzati a seconda del loro utilizzo;

- per la sterilizzazione fisica il metodo più pratico e sufficientemente efficace è la bollitura per 20 minuti; in alternativa possono essere impiegati metodi quali la sterilizzazione a vapore mediante autoclave a 121° C per almeno 20 minuti, o la sterilizzazione a secco in stufa a 170° C per due ore; quando la caratteristica degli strumenti non permette la resistenza a tali temperature, è possibile procedere alla disinfezione/sterilizzazione chimica; in tal caso occorre assicurarsi dell'attività e della concentrazione del disinfettante e di aver pulito accuratamente lo strumento da disinfettare, in quanto gli oggetti sporchi non sono disinfettabili correttamente. I prodotti consigliati per la disinfezione possono essere i composti che liberano cloro, in particolar modo – per la sua praticità – la clorammina, disponibile in polvere e compressa da sciogliere in acqua, nella proporzione di 20 gr per litro, ed i composti quaternari dell'ammonio e la clorexidina;
- l'impiego dei raggi UV può essere consigliato solo per la conservazione di strumentazione già in precedenza sottoposta a disinfezione/sterilizzazione;
- in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso: tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio;
- le spugnette e gli aghi per l'attività di estetica devono essere monouso;
- gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti in contenitori rigidi protettivi;
- la disinfezione e la sterilizzazione degli utensili e degli oggetti che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, deve eseguirsi a mezzo del calore secco o umido o tramite utilizzo di sostanza chimica; devono prima, in ogni caso essere accuratamente puliti con abbondantemente acqua e sapone, - gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- in caso di puntura o di taglio accidentale è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione disinfettante;
- le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate dopo ogni servizio;
- le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati secondo le specifiche norme di sicurezza;
- i procedimenti di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide ed abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti, con l'esalazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0.5 mt/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa;
- durante l'applicazione e l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme;
- gli esercizi nei quali si usano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega per deposito: tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti ed in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. e i., art. 63, 1° comma, allegato IV, requisiti dei luoghi di lavoro, punti 2.11, 2.12 e 2.13);
- Il titolare dell'attività segnalerà al Servizio Igiene e Sanità Pubblica casi di focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività.

ARTICOLO 11 - Requisiti igienici per le attività svolte presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie sui malati e sui deceduti.

- 1.** Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purché l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
- 2.** In tali casi deve essere conseguito il preventivo nulla osta del Servizio Igiene Pubblica della competente A.S.L. in ordine alle attrezzature disponibili, In caso di prestazione su soggetto ricoverato presso luoghi di cura per malattie infettive, il Direttore Sanitario, vista la particolare attività deve valutare la contagiosità o meno della malattia infettiva.
- 3.** Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia, costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile. Tali strumenti devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.
- 4.** Le attività di acconciatore possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e quindi previo parere del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, o del Direttore Sanitario in caso di decesso in luogo di cura, e devono essere svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati.
- 5.** Gli strumenti dell'attività professionale devono essere esclusivamente di tipo monouso.

ARTICOLO 12 Requisiti igienici per l'attività svolta a domicilio

- 1.** Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente qualora rispondano, dal punto di vista igienico sanitario ai seguenti requisiti:
 - a)** locali: devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri;
 - b)** impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio: deve essere installato almeno un lavabo in maiolica o di smalto o altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. competente, su parete piastrellata fino a mt. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di mt. 0,30.
- 2.** I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo.
- 3.** Tutte le disposizioni igienico sanitarie previste dal presente Regolamento devono essere rispettate.
- 4.** Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti e propri e l'eventuale pavimentazione in linoleum o in legno verniciato di tutti i locali adibiti all'attività, esclusi quelli dei servizi igienici, purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienicosanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.
- 5.** Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trapasso della titolarità dell'esercizio.

ARTICOLO 13 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività per apertura nuovi esercizi - Subingresso con modifiche - Modifiche al locale - Trasferimento di sede

1. L'apertura di nuovi esercizi di acconciatore, estetista, tatuatore/piercing, il subingresso, il trasferimento di sede, le modifiche dei locali e delle cabine/box sono soggetti alla presentazione di una S.C.I.A. da presentarsi in modalità telematica al S.U.A.P. del Comune di Cassano Spinola all'indirizzo <https://www.pa-online.it/GisMasterWebS/SU/SU.aspx?IdCliente=006114&IdSU=Suap>, che provvede a trasmetterla, con la medesima modalità, anche alla competente Azienda Sanitaria Locale. La suddetta segnalazione va compilata dall'interessato utilizzando l'apposita modulistica contenente le autocertificazioni da rendere e l'elenco della documentazione da allegare. La presentazione della S.C.I.A. regolare e completa consente l'inizio immediato dell'attività.

2. Nella segnalazione il titolare o il legale rappresentante dell'impresa, deve dichiarare:

- a. la generalità e il codice fiscale/P.I.;
- b. la tipologia di attività esercitata e l'ubicazione del locale destinato all'attività;
- c. il possesso dei requisiti morali nel rispetto della disciplina in materia di documentazione antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
- d. il possesso, da parte del soggetto/impresa richiedente, dei requisiti professionali o formativi;
- e. i dati anagrafici del responsabile/direttore tecnico, ove previsto, allegando la dichiarazione, sottoscritta dal responsabile medesimo, attestante il possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio dell'attività;
- f. il rispetto dei requisiti dei locali stabiliti dai regolamenti in materia sanitaria ed in materia urbanistico-edilizia;
- g. il possesso di valido certificato di agibilità edilizia o atto equipollente;
- h. relativamente alle attività di estetica, di utilizzare gli apparecchi elettromeccanici di cui all'elenco allegato alla Legge n. 1/1990;
- i. Conformità degli impianti tecnologici realizzati nei locali destinati all'attività di acconciatore, estetista, tatuatore/piercing alla normativa vigente e idoneo collaudo degli stessi;

3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico- sanitari e dei requisiti urbanistico-edilizi, alla S.C.I.A. devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) Planimetria quotata dei locali (scala non inferiore a 1:100), datata e firmata dal dichiarante o da un tecnico abilitato, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli locali, destinazione d'uso e il layout dell'arredo e delle attrezzature e il loro indice di illuminazione e ventilazione.
- b) Autocertificazione dei requisiti igienicosanitari come da modello regionale
- c) Relazione tecnico-descrittiva a firma del dichiarante sui locali, le specifiche attività svolte e descrizione della conduzione dell'attività (igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione).
- d) Elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche a firma del dichiarante; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell'allegato della Legge 4.1.1990 n. 1

ARTICOLO 14 - Iter successivo all'invio della SCIA

1. Il Responsabile del Procedimento ricevuta la SCIA di avvio, di subingresso o di modifica, trasmette in modalità telematica la SCIA e i documenti relativi agli Aspetti igienico-sanitari all'Azienda sanitaria locale per i provvedimenti di competenza.

2. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni terze e degli uffici comunali competenti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione, in caso di accertata carenza dei requisiti e

dei presupposti stabiliti, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato all'amministrazione. E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

ARTICOLO 15 - Subingresso

1. La presentazione di segnalazione per subingresso per atto tra vivi o a causa di morte in un esercizio disciplinato dal presente regolamento, consente di continuare l'attività del dante causa, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento in affitto o in proprietà dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti professionali e dei requisiti prescritti dalle Leggi vigenti e dal presente regolamento.
2. Il subentrante per causa di morte non in possesso della qualificazione professionale ha facoltà di comunicare al SUAP la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data dell'evento.

ARTICOLO 16 - Invalidità, morte, interdizione o inabilitazione del titolare dell'attività

1. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività, relativamente ad impresa avente i requisiti di cui alla legge 443/1985 (legge quadro sull'artigianato), il coniuge, i figli maggiorenni o minori emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono richiedere, entro 6 mesi dall'evento, l'intestazione dell'autorizzazione per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale purché l'attività sia diretta da persona che ne sia in possesso. La relativa SCIA deve essere presentata entro sei mesi dall'evento.
2. Decorso il quinquennio, ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, vengono meno gli effetti della presentazione della SCIA e l'attività deve essere cessata, salvo che l'interessato non comprovi il possesso dei requisiti soggettivi.

ARTICOLO 17 - Affitto di poltrona /cabina

1. I titolari di attività di estetista o di acconciatore regolarmente in esercizio possono concedere in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla vigente normativa e dietro pagamento di un determinato corrispettivo una o più postazioni di lavoro della propria attività, comprendenti una porzione dell'immobile e le attrezzature fisse funzionali alla prestazione svolte, nel rispetto delle norme igienicosanitarie e fiscali e della riconoscibilità dei soggetti coinvolti.
2. La fonte normativa che disciplina l'attività di Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione prot. n. 0016361 del 31 gennaio 2014: «COMMERCIO E SERVIZI - Attività di estetista e di parrucchiere - Affitto di poltrona di salone di bellezza ovvero di cabina di estetista per le imprese dell'acconciatura e dell'estetica - Ammissibilità - L 4/01/1990, n. 1 - L 17/08/2005, n. 174»

ARTICOLO 18 - Elementi del contratto di affitto di Poltrona/cabina

1. L'affitto di poltrona/cabina è ammesso unicamente per l'esercizio di attività esercitate dal titolare/locatore relativamente ai locali in cui viene esercitata l'attività. Il contratto deve essere

realizzato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata registrata all'Agenzia delle Entrate e deve obbligatoriamente contenere i seguenti specifici elementi:

- durata, facoltà di recesso anticipato e cause di risoluzione anticipata;
- a superficie data in uso, con relativa planimetria allegata;
- la puntuale identificazione delle postazioni date in uso (poltrona o cabina), indicate in apposita planimetria allegata, che non potranno essere utilizzate contemporaneamente dal locatore;
- la tipologia di attività che verrà esercitata presso la poltrona/cabina concesse in affitto e le modalità e condizioni di esercizio della stessa (orari, giorni, ecc.);
- il rapporto economico tra le parti;
- la responsabilità assunta dalle singole parti, compresa quella relativa agli strumenti di lavoro utilizzati, ai locali, agli impianti e all'applicazione in generale della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

ARTICOLO 19 - Limiti e competenze del locatore e del conduttore in caso di affitto di poltrona/cabina

1. L'affittuario deve possedere i requisiti professionali richiesti per l'attività svolta.
2. I due soggetti coinvolti nel rapporto contrattuale – locatore e affittuario - svolgono la propria attività in veste di autonomi imprenditori, senza che tra gli stessi vi siano reali elementi di commistione rispetto all'utilizzo dei locali.
3. A tal fine, oltre al pagamento di un canone di affitto che può comprendere anche l'utilizzo delle attrezzature e dei materiali, è necessario che ognuno intervenga esclusivamente sulla propria clientela, intendendosi per tale quella alla quale verrà poi rilasciata la relativa propria ricevuta fiscale, con esclusione di qualsiasi scambio di prestazioni.

ARTICOLO 20 - (Affitto di poltrona/cabina – inizio dell'attività)

1. L'inizio attività di acconciatore/estetista a seguito di affitto di poltrona/cabina è subordinato a S.C.I.A. da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) di questo Comune **da parte del soggetto affittuario**, predisposta sulla apposita modulistica e **allegando copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.**
2. L'affittuario inoltre deve:
 - Dichiarare se nell'esercizio della suddetta attività utilizzerà esclusivamente le attrezzature o apparecchiature elettromeccaniche già in dotazione al locatore, ovvero se farà uso anche di altre di diretta proprietà. In tal caso dovrà produrre elenco completo delle stesse corredato dalle relative dichiarazioni di conformità e schede tecniche, ove previste.
 - Allegare planimetria dettagliata dei locali di svolgimento dell'attività con individuazione della/e postazione/i di lavoro concesse in affitto e della parte di eventuali locali ad uso comune, a firma congiunta dei due operatori (locatore e affittuario).
3. Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono le attività disciplinate dal presente regolamento per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al locatore che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

4. In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore, decade il rapporto "affitto di poltrona/cabina", pertanto anche l'affittuario di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

ARTICOLO 21 - (Responsabilità in merito alla sicurezza nel caso di affitto di poltrona/cabina)

1. Il locatore deve garantire la conformità degli impianti fissi (elettrico, idraulico, termico, climatizzazione, ecc.) presenti nei locali sede dell'attività, nonché la conformità alle vigenti norme di settore delle attrezzature di lavoro fisse presenti nei locali sede dell'attività ed utilizzate per l'esercizio della stessa, messe a disposizione dell'affittuario.
2. Qualora venissero rilevate, in fase ispettiva, condizioni strutturali insufficienti, nell'ambito della poltrona/cabina, tali da giustificare possibili provvedimenti sospensivi, gli stessi saranno applicati a carico del locatore in quanto responsabile della poltrona come da contratto stipulato.
3. L'affittuario risponde personalmente di eventuali comportamenti non conformi afferenti la propria attività.

ARTICOLO 22 - Affitto di Poltrona o cabina per attività di tatuatore e piercing

1. L'affitto di poltrona/cabina per l'attività di tatuatore/piercing è consentita per quanto compatibile con quanto previsto per l'affitto di poltrona o cabina nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza (circolare 5.2.1998 n. 2.9/156) e delle linee guida emanate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 maggio 2003, n. 46 – "Prime indicazioni tecnico - sanitarie per l'esecuzione dell'attività di tatuaggio e di piercing."

ARTICOLO 23 - (Sospensioni temporanee e cessazione dell'attività)

1. In caso di sospensione di attività da parte dell'esercente, per periodi superiori a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, è prevista l'adozione del provvedimento di chiusura dell'esercizio oggetto del presente regolamento.
2. Nel caso di cessazione dell'attività da parte dell'esercente è fatto obbligo di inoltrare apposito modello di cessazione dell'attività entro il termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio SUAP.

ARTICOLO 24 - (Obbligo di esposizione della SCIA, delle tariffe e degli avvisi dell'autorità sanitaria)

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA, le tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto o avviso che l'Autorità sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. In regime di affitto di poltrona/cabina sia il locatore che l'affittuario hanno l'obbligo di esporre il proprio cartello prezzi, anche in caso di prezzi identici all'interno dello stesso esercizio

ARTICOLO 25 - (Orari di apertura e chiusura degli esercizi)

1. E' fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposto al pubblico dell'orario di apertura settimanale.
2. L'orario di apertura settimanale viene liberamente determinato da ciascuna impresa entro i seguenti limiti: apertura antimeridiana non prima delle ore 07.00, chiusura serale non oltre le ore 22.00.
3. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico esercizio i titolari debbono scegliere un unico orario ed esporlo al pubblico a norma dei commi precedenti.
4. In regime di affitto di poltrona/cabina a garanzia dei principi di libera concorrenza potranno essere esposti cartelli orari personalizzati sia del locatore che dell'affittuario, che potranno anche operare in orari parzialmente diversi.
5. É fatto obbligo ai titolari degli esercizi di osservare la chiusura domenicale e la chiusura festiva infrasettimanale.
6. Il Sindaco, in caso di richiesta motivata da parte delle Associazioni di categoria, può accordare deroghe di ordine generale agli orari di apertura comunicati all'amministrazione comunale da ogni singola impresa. 3
7. È consentita la protrazione dell'attività oltre i limiti di orario esclusivamente a porte chiuse e per l'ultimazione delle prestazioni in corso.

ARTICOLO 26 - (Vigilanza)

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi altra Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di cui all'articolo 1.
2. Al fine di consentire i controlli di cui al primo comma, i titolari hanno l'obbligo di tenere presso il proprio esercizio la seguente documentazione:
 - a) copia della documentazione relativa alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività presentata ai sensi del precedente art. 13 per apertura nuovi esercizi o per Subingresso con modifiche o per Modifiche al locale o per Trasferimento di sede
 - b) copia dell'autocertificazione dei requisiti igienico-sanitari dei locali per l'attività svolta e della relativa planimetria (o certificazione igienico sanitaria rilasciata in vigenza della precedente regolamentazione);
 - c) copia del contratto di affitto di Poltrona/cabina sottoscritto da entrambe le parti.

ARTICOLO 27 - (Sanzioni)

1. Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la segnalazione certificata di inizio attività, o uno o più requisiti soggettivi e/o igienico sanitari, sono inflitte le sanzioni amministrative pecuniarie previste 14 dall'art. 5 della legge n.174/2005, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
2. Per l'attività di estetica esercitata in assenza di autorizzazione, cui viene equiparata la mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, o in mancanza dei requisiti professionali, si fa riferimento alle sanzioni previste dall'art. 12 della L. n.1/1990 e dall'art. 13 della L.R. n.54/1992.
3. Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. n.267/2000, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.

4. Si provvede ad emettere ordinanza di chiusura di un esercizio di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a)** svolgimento dell'attività senza la segnalazione certificata di inizio attività (o precedente autorizzazione);
- b)** svolgimento dell'attività in assenza dell'autocertificazione igienico sanitaria dei locali (o del precedente certificato di idoneità);
- c)** dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lett.c) del comma 5, per perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16;
- d)** dopo un anno di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 5, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari;
- e)** sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga concessa ai sensi dell'art. 23, comma 1.

5. Si provvede ad emettere ordinanza di sospensione dell'attività di acconciatore e/o estetista nei seguenti casi:

- a)** mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'Asl fino ad avvenuto adeguamento;
- b)** violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni;
- c)** perdita o mancanza della qualificazione professionale, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 16, fino alla nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso della necessaria qualifica;

6. Su richiesta degli organi di vigilanza ASL, è possibile ordinare il divieto di utilizzo di singole apparecchiature, vani o prodotti presenti nell'esercizio di acconciatore e/o estetista sino a quando non si provveda agli adeguamenti richiesti in vigilanza dall'ASL: alla scadenza dei termini concessi per gli adeguamenti si provvederà ai sensi del comma precedente.

7. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di cessazione dell'attività dell'affidatario, nei seguenti casi:

- a)** qualora la stessa avvenga senza la segnalazione certificata di inizio attività;
- b)** perdita o mancanza della qualificazione professionale;
- c)** dopo sei mesi di sospensione, ordinata ai sensi della lettera a) del comma 8, per mancato adeguamento a prescrizioni/requisiti igienico sanitari.

8. Nel caso di affitto di poltrona/cabina si provvede a emettere ordinanza di sospensione dell'attività dell'affidatario nei seguenti casi:

- a)** mancato adeguamento alle prescrizioni e ai requisiti igienico sanitari nei termini indicati in vigilanza dall'ASL, rilevate nell'ambito della poltrona/cabina in sede ispettiva, sino ad avvenuto adeguamento;
- b)** violazioni gravi e recidiva nell'arco di un anno dall'accertamento della prima violazione fino ad un massimo di trenta giorni.

9. Qualora l'ordine non venga eseguito entro 3 giorni dalla data della sua notificazione, si dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.

ARTICOLO 28 - (entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entrerà in vigore alla data di dichiarata esecutività della deliberazione di approvazione.

